

# La tutela giuridica del software

**Dott. Massimo Farina**

massimo@massimofarina.it

<http://www.massimofarina.it>

**5 ottobre 2006**

# SOMMARIO

**Opera dell'ingegno o brevetto? L'individuazione della tutela applicabile**

**Evoluzione normativa**

**I soggetti del diritto d'autore**

**I diritti spettanti all'autore**

**I diritti spettanti all'utilizzatore**

# PROBLEMA DI BASE

Contemperare 2 opposti interessi

Interesse pubblico:  
favorire il progresso tecnico

Interesse privato:  
tutelare la proprietà intellettuale

# Primo Passo

## DEFINIZIONE DI SOFTWARE


*“espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.”*

**FONTE:**

**Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale  
(OMPI o WIPO)**

**Canberra dal 2 al 6 aprile 1984**

il problema dell'inquadramento  
giuridico del software si pone soltanto  
dinanzi a due categorie




**il software è un'  
invenzione industriale  
tutelata alla stregua del  
brevetto (art. 2585 c.c. e  
d.lgs. 30/2005)**

**è opera dell'ingegno di  
carattere creativo tutelata  
tramite il diritto d'autore o  
copyright (art. 2575 c.c. e  
L. 633/1941)**

# Ulteriori soluzioni di tutela

## TUTELA NEGOZIALE


inserimento di  
specifiche clausole  
contrattuali che limitano  
l'utilizzo del software



efficace solo tra le parti, non  
garantisce i diritti del  
realizzatore verso i terzi estranei  
al rapporto contrattuale che ne  
facciano uso in buona fede

## DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE

Artt. 2598 ss c.c.



limitata soggetti imprenditori  
tra i quali sussista un rapporto  
concorrenziale

# PRIME CONSIDERAZIONI

la tutela contrattuale e quella collegata alla normativa sulla concorrenza sleale risultano insufficienti a garantire una tutela *erga omnes* per i diritti scaturenti dalla creazione di programmi per elaboratore

Le strade percorribili sarebbero le seguenti

brevetto

Diritto d'autore

# Quali differenze tra i due tipi di tutela possibili?

**Brevetto**

I diritti tutelabili sorgono nel momento del conseguimento del brevetto

protegge il contenuto dell'idea inventiva (l'oggetto in se considerato)

**Diritto d'Autore**

I diritti tutelabili sorgono nel momento della creazione

protegge la forma espressiva (a prescindere dal contenuto)

# La scelta italiana

Il software è tutelato come Diritto d'Autore

**Con il Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato aggiunto un secondo comma all'art. 1 della Legge 633/1941 (LdA)**

*“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [...], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”*

# In realtà

La tutela del brevetto non è completamente esclusa

## **E' COMPLEMENTARE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE**

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni  
atte ad avere una applicazione industriale [...] art. 2584 c.c.

il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui sia uno strumento per raggiungere il risultato inventivo e non costituisca esso stesso l'oggetto dell'invenzione

# Evoluzione normativa

# 1. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338

esclusa la brevettabilità dei programmi per elaboratori, in se e per se considerati

Possibilità di ricorrere alla tutela del brevetto qualora il software fosse parte integrante di un'invenzione industriale

## 2. Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

**qualifica i programmi per elaboratori alla stregua di opere letterarie**

Accorda al software la tutela in base al diritto d'autore, purché sussista il requisito dell'originalità

La direttiva CEE 250/1991 è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il **Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518**

prima risposta alla necessità di uniformare la disciplina protettiva del diritto d'autore nel contesto comunitario


Risponde all'esigenza di assicurare ai creatori di software ed agli utilizzatori una tutela uniforme e capace di equilibrare le situazioni di svantaggio tra concorrenti appartenenti a diversi paesi europei.

### NOTA

la tutela non comprendeva i principi, la logica, gli algoritmi, il linguaggio di programmazione e neppure le interfacce  
**Si proteggeva la forma espressiva ma non le idee che stavano alla base di essa**

# Interventi normativi successivi al D.Lgs. 518/92

3. DPCM n. 244/94



precisa le modalità di  
tenuta del Registro  
Pubblico Speciale dei  
Programmi per  
Elaboratore  
(S.I.A.E)

4. D.Lgs. del 15 marzo  
1996, n. 205




Modificazioni al decreto  
legislativo 29 dicembre  
1992, n. 518, in materia  
di tutela giuridica dei  
programmi per  
elaboratore

5. Legge 18 agosto 2000, n. 248  
*“Nuove norme di tutela del diritto di autore”*

inasprisce le sanzioni  
penali


Stabilisce le modalità  
di copia dei libri

dispone l'obbligatorietà dell'apposizione del bollino  
S.I.A.E. su ogni supporto contenente programmi per  
elaboratore



# Interventi normativi successivi alla Legge 248/2000

6. Decreto Legislativo  
n. 68 del 2003



*“attuazione della  
Direttiva 29/2001/CEE  
sui programmi per  
elaboratore”*

7. Decreto Legge n. 72  
del 2004 convertito, con  
modificazioni, in legge 21  
maggio 2004, n. 128



*“Interventi per  
contrastare la  
diffusione telematica  
abusiva di opere  
dell'ingegno, nonché a  
sostegno delle attività  
cinematografiche e  
dello spettacolo”*

# IN CONCLUSIONE

Quale tutela è accordata oggi al software nel sistema normativo italiano?

**Il software è tutelato principalmente dalla Legge sul Diritto d'Autore  
L. 633/1941**

**per garantire il diritto d'autore  
non è necessaria alcuna  
formalità costitutiva**


**il diritto nasce con la  
creazione dell'opera**

**E' garantita la libera circolazione del software, grazie alle regole internazionali recate dalle convenzioni e dai trattati sulla materia**

# LA S.I.A.E.

Ente di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

## FUNZIONI PRINCIPALI



RAPPRESENTA GLI AUTORI  
NELLA TUTELA DEI PROPRI  
DIRITTI

IL REGISTRO FA FEDE, FINO A PROVA  
CONTRARIA, DELL'ESISTENZA  
DEL PROGRAMMA E DELLA SUA  
PUBBLICAZIONE

LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA.  
IL REGISTRO NON RAPPRESENTA  
UN'ANAGRAFE  
COMPLETA DEI PROGRAMMI

# I soggetti del diritto d'autore

**Persone fisiche**

**Diritto Morale  
(a titolo originario)**

**Diritto Patrimoniale  
(a titolo originario e  
derivativo)**

**Persone giuridiche**

**Diritto Patrimoniale  
(a titolo derivativo)**

Acquisto dal realizzatore o  
successivi aventi causa

nel caso di contratti di lavoro  
dipendente o di prestazione d'opera  
spetta al datore di lavoro, a meno  
che non sia pattuito diversamente  
(d.lgs. 518/92 )

**I ipotesi**

opere collettive costituite dalla riunione di più programmi che mantengono la loro individualità di creazione autonoma pur facendo parte di un'opera complessa avente una sua individualità distinta rispetto ai singoli componenti

**Art. 7 L.d.A.**

*“È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.”*

## II ipotesi

software realizzato in gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli programmatori

## Art. 10 L.d.A.

*“Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione (1100 ss. C.C.)”*

# I diritti spettanti all'autore

# AUTORE?

**E' colui che realizza un software che abbia carattere  
creativo**

**programma per elaboratore avente  
originalità, rispetto ad altri preesistenti,  
in qualsiasi modo e forma espressa**

## Con la realizzazione dell'opera l'autore acquista

### Diritti Morali

Nascono a titolo originario  
con la creazione dell'opera  
(art. 6 L.D.A.)

Incedibili

### Diritti Patrimoniali

Nascono a titolo originario con la  
creazione dell'opera  
(art. 6 L.D.A.)

A titolo derivativo: cedibili

# ECCEZIONE

## All'acquisto mediante creazione

Art. 12 bis della L.D.A

*“Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.*

# Diritti Morali

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**INALIENABILI**

**IRRINUNCIABILI**

## FORME ESPRESSIVE

opposizione a qualsiasi  
“deformazione, mutilazione od altra  
modificazione, ed a ogni atto a  
danno dell'opera stessa, che  
possano essere di pregiudizio al  
suo onore o alla sua reputazione”  
(art. 20 L.D.A.)

diritto alla paternità  
dell'opera

# Diritti Patrimoniali

## CARATTERISTICA PRINCIPALE

**ALIENABILITA'**

possono essere trasferiti a terzi e il loro trasferimento deve essere provato per iscritto  
**(art. 110 L.D.A.)**

## FORME ESPRESSIVE

pubblicare l'opera, diffonderla, metterla in commercio, elaborarla e tradurla

“durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte”  
**(art. 25 L.D.A.)**

# Diritti Esclusivi Spettanti all'Autore

(art. 64 bis L.D.A.)

**all'autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:**

- “a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma [...]*
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore [...]*
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti [...] esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità [...].”*

# I diritti dell'utilizzatore

**art. 64 quater L.D.A.**

DECOMPILAZIONE

(limita i Diritti Esclusivi  
Spettanti all'Autore )



procedimento attraverso il quale è  
possibile risalire dall'eseguibile al  
codice sorgente



**Non è necessaria l'autorizzazione dell'Autore se:**

- la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma (**art. 64 quater comma 1, lett. a**);
- le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (**art. 64 quater comma 1, lett. b**);
- la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità (**art. 64 quater comma 1, lett. c**);
- le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (**art. 64 quater comma 2, lett. b**);
- le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (**art. 64 quater comma 2, lett. c**).

# Tutela civilistica

# Illecito Civile

Tipologia

**CONTRATTUALE**



violazione di  
clausole previste nei contratti di  
vendita e  
nelle licenze d'uso dei  
programmi per elaboratori

**EXTRACONTRATTUALE**



danno ingiusto  
causato, per colpa o dolo, a  
un soggetto  
con cui non vi è legame  
negoziale

**Fonte: artt. 156/170 L.D.A.**

## Lesione nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica

### SANZIONI

1. Condanna alla distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione

2. risarcimento del danno

Il lucro cessante è valutato dal giudice [...] anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.

Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto

**PRINCIPALI POTERI DELL'AUTORITA'  
GIUDIZIARIA**  
(art. 161 L.d.A.)

[...] sequestro di ciò che si ritenga  
costituire violazione del diritto di  
utilizzazione

in casi particolarmente gravi, sequestro  
dei proventi dovuti all'autore dell'opera  
o del prodotto contestato

# Tutela penalistica

# Illecito Penale

artt. 171/174-quinquies L.D.A.

Tipologia

**Violazione del diritto  
Patrimoniale (art. 171, I comma)**

REATO AUTONOMO

**multa da €. 50,00 a €. 2000,00**

**Violazione del Diritto Morale  
(art. 171, III comma)**

FATTISPECIE  
AGGRAVANTE  
DELLA VIOLAZIONE DEL  
DIRITTO PATRIMONIALE

**reclusione fino ad un anno o  
multa non inferiore a  
€. 500,00**

**TULLE LE FATTISPECIE SONO PERSEGUIBILI D'UFFICIO**

# Precisazione

Se le violazioni hanno natura colposa

È prevista soltanto la pena pecuniaria  
“sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro”  
(art. 172 L.d.A.)

# ART. 171 bis L.d.A

Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.

È PREVISTO UNO SPECIFICO FINE DELITTUOSO

**"scopo di lucro"**

ante legge n. 248/00 cd legge  
antipirateria

concreto incremento  
patrimoniale positivo

**"per trarne profitto"**

post legge n. 248/00 cd legge  
antipirateria

qualsiasi vantaggio o  
utilità economica

# ART. 171 quater L.d.A

- illecita concessione a noleggio [...] di originali
- copie di programmi pur se originariamente ottenuti in maniera lecita



illecita riproduzione del supporto oggetto della concessione

## SANZIONE

**ARRESTO SINO AD UN ANNO O  
AMMENDA DA € 500,00 A € 5000,00**

# La riforma del 2000

(legge n. 248/00, nuove norme di tutela del diritto d'autore,  
cd legge antipirateria)

Ha notevolmente inasprito le  
sanzioni

IL REATO DI CUI ALL'ART.  
171 BIS L.d.A. È  
PLURIOFFENSIVO

diritti patrimoniali dell'autore

economia pubblica

## ART. 173 L.d.A

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi

*Grazie per l'attenzione*

**5 OTTOBRE 2006**

massimo@massimofarina.it

<http://www.massimofarina.it>

## Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera, di creare opere derivate alle seguenti condizioni:

- Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
  - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
  - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- 
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
  - Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
  - Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra